

STATUTO

IL GIGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SICIGNANO DEGLI ALBURNI SA VIA
GOFFREDO MAMELI 10

Numero REA: SA - 510101

Codice fiscale: 06265740651

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Racc. n. 4744

STATUTO

SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

ENTE DEL TERZO SETTORE (E.T.S.)

(ai sensi dell'art.4, co.1, D.Lgs. n.117/2017)

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita una società cooperativa sociale denominata:

"IL GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE"

in breve **"IL GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS"**.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle di del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La Cooperativa è impresa sociale di diritto (art.1, comma quarto, d.lgs. 112/2017) ed Ente del Terzo Settore (art.4, comma primo, d.lgs. 117/2017).

La Cooperativa ha sede nel Comune di Sicignano degli Alburni (SA).

Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo e del presente Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

ART. 2 - DURATA

La durata della Cooperativa è stabilita al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'art. 45 della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita sulla base dei principi sanciti dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio - sanitari, assistenziali ed educativi ed anche attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Inoltre la cooperativa ha come finalità la gestione dei servizi alla perso-

na. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la società ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lett. a) e b) della L. 8 novembre 1991. n.381, persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solidarietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica, sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svolto insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rapporto con gli enti pubblici. Pertanto si configura come "cooperativa sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e disciplinata dalla circolare del Ministero del Lavoro n.153 dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n.59/1992, e ss.mm.ii., proponendosi di operare sia per le finalità di cui alla **lettera a)** dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, incluse le attività di cui all'art. 2, primo comma, lettere a),b),c),d),l) e p), del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, sia alla **lettera b)** dell'art. 1 della L. 8 novembre 1991 n. 381, il tutto come più ampiamente specificato nello statuto sociale di cui in seguito, da intendersi qui interamente riportato.

Per la realizzazione delle attività di seguito elencate, saranno in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni previste dalla Circolare n.153/1996 sopra citata: a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali di cui all'art.1 della legge 381/91; b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimento espresso alle lettere "a" e "b" dell'art.1 della legge 381/91.

La cooperativa ha per oggetto le seguenti attività:

1) Attività riconducibili alla lettera a) dell'art.1 della legge 381/91:

a. l'erogazione e la gestione di servizi socio-assistenziali ed educativi; l'attività di prevenzione psico-socio-sanitaria; l'attività di assistenza socio-sanitaria, terapeutica e riabilitativa domiciliare e non; la gestione di centri di riabi-

litazione fisica e psichica per malati cronici e non; la realizzazione e la gestione di strutture di accoglienza diurne e/o residenziali per l'accoglienza di minori e di giovani a rischio di esclusione sociale, immigrati, di anziani autosufficienti e non, di portatori di handicap fisico e/o psichico, di ragazze madri e di altri soggetti non autosufficienti; la gestione di residenza sanitaria assistenziale r.s.a; la gestione dell'attività di trasporto sanitario in emergenza (118) e delle relative centrali operative e, in particolare, del trasporto di infermi e di disabili con ambulanze ed automediche e del trasporto del sangue e degli organi, avvalendosi non solo di propri mezzi, ma anche di automezzi concessi in comodato d'uso o da gestire a seguito di convenzioni o di protocollo di intesa; l'organizzazione di gite e di escursioni di ogni tipo, incluse quelle per le cure termali e per le terapie in genere nell'ambito dei servizi socio-sanitari; l'erogazione dei servizi di telesoccorso, di teleassistenza, di telemetria, di telecontrollo e di telemedicina;

b. la gestione di strutture alberghiere, b&b e case vacanza; la gestione del servizio segretariato sociale e informagiovani; la fornitura di pasti preconfezionati per qualsiasi tipo di comunità (scuole, mense aziendali, ospedali, cliniche, case di riposo, etc.); l'espletamento del servizio di sorveglianza diurna e notturna di tipo sanitario; la realizzazione e la gestione di strutture per animali da affezione;

c. l'attività di sostegno e di accompagnamento scolastico per minori, in via prioritaria ma non esclusiva, di immigrati, di nomadi e di locali; l'attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali per renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione delle persone in difficoltà, con particolare attenzione a tutte le fasce in pericolo di esclusione sociale; l'attività di integrazione culturale e sociale rivolta in modo particolare, ma non esclusivo, alle persone immigrate minori e maggiorenni (comunitarie ed extracomunitarie), all'assistenza ed alla tutela degli stranieri ed alle donne straniere;

d. l'attività di formazione, di informazione e/o di formazione professionale, di ricerca e di rilevazione dati; l'attività di consulenza e di orientamento dei soggetti a rischio di esclusione sociale attraverso centri di ascolto e sportelli informativi; l'attività di promozione della cultura della solidarietà, della giustizia, della pace e della non violenza; l'animazione educativa territoriale: la gestione e l'animazione di spazi pubblici e privati destinati ad attività ricreative, educative e di aggregazione per il tempo libero, ad aree verdi, a ludoteche, ad attività di animazione itinerante (ludobus, giocabus etc.) e ad animazione di strada; l'attività di educazione ambientale, culturale, storica e sociale;

- l'assistenza scolastica e la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado; la gestione di centri per

l'infanzia: asili nido, giardini per l'infanzia, spazi incontro, sportelli per la neonatalità e l'infanzia; la gestione di consultori familiari e l'erogazione di servizi di mediazione familiare, di promozione del ruolo e del valore educativo dell'istituto familiare; l'accompagnamento motivazionale delle coppie all'affido e/o all'adozione di minori; l'attuazione di progetti di sviluppo per l'infanzia svantaggiata nei paesi emergenti, anche attraverso il sostegno a distanza, con programmi alimentari, educativi, sanitari e ricreativi;

e. la collaborazione con l'ong, le comunità e/o con gli enti italiani e stranieri per la realizzazione di progetti comuni; l'erogazione di servizi per l'adozione internazionale, secondo il principio della sussidiarietà, con supporto specifico alle famiglie adottive; l'attività di animazione e di sostegno alle attività ospedaliere e/o ambulatoriali rivolte a soggetti in difficoltà; le azioni di sostegno e di accoglienza per minori, adolescenti e giovani con disagi familiari e sociali; la realizzazione di programmi di intervento finalizzati a contrastare il fenomeno della prostituzione minorile e non (italiana e straniera); le azioni di contrasto e di prevenzione dei maltrattamenti e delle violenze, anche sessuali, su minori e donne; la gestione di centri socio-educativi: opportunità scolastiche ed extrascolastiche; l'attività di accompagnamento, di sostegno e di crescita motivazionale dei minori a rischio drop-out, inseriti nei circuiti dello sfruttamento e del lavoro sommerso, favorendo, in collaborazione con famiglie, scuola e comunità ecclesiale, associazionismo ed altre agenzie educative; la prevenzione del lavoro minorile e sommerso, attraverso l'attività di accompagnamento al lavoro e la gestione di centri e di sportelli vocati all'informazione, alla formazione, all'orientamento, alla consulenza e all'accompagnamento al lavoro;

f. l'attività di formazione finalizzata alla crescita umana, sociale, politica, civile e culturale dei cittadini del nostro territorio, contrastando povertà culturale e degrado socio ambientale; l'attività di informazione, di educazione e di assistenza agli operatori, al fine di una più adeguata utilizzazione delle loro capacità lavorative e professionali, attraverso corsi di aggiornamento per ottimizzare il livello delle loro prestazioni, promuovendo la partecipazione societaria e di servizio del volontariato qualificato, responsabilizzato e continuativo nel suo ruolo di promozione dei vincoli della solidarietà nel tessuto sociale; la gestione di attività di formazione e di addestramento, realizzate anche con l'ausilio della regione e del fondo sociale europeo e di altri pubblici e/o privati, volte a stimolare ed accrescere la coscienza cooperativistica, nonché le specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative; l'attività di informazione, di formazione, di orientamento e di aggiornamento professionale; l'attività

di formazione professionale per le professioni sanitarie;

l'attivazione di iniziative di formazione professionale rivolte a particolari categorie di soggetti (handicappati, tossicodipendenti, minori a rischio, carcerati, extracomunitari, ecc), finalizzate all'acquisizione di competenze e di abilità spendibili sul mercato del lavoro e/o legate a interventi di inserimento lavorativo, anche all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e di altre strutture pubbliche e private;

g. l'erogazione di servizi per l'orientamento scolastico e professionale e per l'osservazione di fenomeni attinenti al mercato del lavoro ed alle politiche attive del lavoro e sociali; la promozione di incontri, di dibattiti, di convegni, di workshop e di seminari su problemi di preminente interesse socio-politico ed economico; la promozione di iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di divulgazione dell'intervento sociale, anche attraverso l'impiego ed il coinvolgimento dei mass media e di tutti i soggetti interessati alla promozione della comunità locale; la pubblicazione di materiali informativi e formativi utili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali; - la progettazione e la gestione di attività di turismo sociale con l'inclusione della gestione di strutture residenziali;

h. l'erogazione del servizio di trasporto presso presidi sanitari per l'effettuazione di esami di laboratorio, di visite mediche e di cure fisiche o riabilitative, di prenotazioni di prestazioni mediche, per il ritiro di referti medici e di prescrizioni mediche presso gli ambulatori dei medici di famiglia, per la consegna dei medicinali, per l'accompagnamento ad uffici per il disbrigo di pratiche di accertata utilità sociale, per la socializzazione ed il collegamento fra frazioni e centro, per la dialisi ed ogni altro servizio di utilità sociale;

i. l'istituzione di un servizio di assistenza medica, ambulatoriale e domiciliare, anche nei giorni festivi e nelle ore notturne, di tipo specialistico e low-cost; l'istituzione di centri polivalenti per la prevenzione del disagio giovanile, la cura e la riabilitazione delle tossicodipendenze; la progettazione, la promozione e la gestione di attività sportive ricreative, ricettive e turistiche, anche attraverso la gestione di impianti polivalenti e di agriturismi, con organizzazione di incontri, di manifestazioni, di spettacoli, di gite e di escursioni, atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di sano svago ai soci, alle famiglie ed alla collettività tutta; la realizzazione di progetti tecnici in ambiti edile, del recupero del patrimonio artistico, comunale, ecc.; l'organizzazione e la gestione di fattorie didattiche preordinate a ricevere, per lo più, studenti accompagnati dai propri maestri e professori, per una visita o un periodo di soggiorno che ha come scopo quello di

far conoscere uno o piu' aspetti specifici delle attività aziendali o dell'ambiente rurale e naturalistico del territorio che circonda l'azienda; la realizzazione di un taxi sociale; la realizzazione di progetti tecnici nei settori agricolo, zootecnico, ambientale, paesaggistico, idrogeologico ed agrituristico.

1. la cooperazione con paesi svantaggiati, con l'intento di contribuire allo sviluppo culturale ed agricolo del paese, premessa indispensabile per il miglioramento sociale ed economico;

2) Attività riconducibili alla lettera b) dell'art.1 della legge 381/91:

a. la gestione di appositi centri di lavoro di carattere artigianale nei seguenti settori: idraulica, riscaldamento, elettricistica, microelettronica, bigiotteria, decorazioni, ceramica, cucito e ricamo, maglieria, lavorazione del legno, pelletteria;

b. la gestione di mense, di chiostri, di paninoteche, di centri diurni e residenziali e di accoglienza;

c. la creazione, la gestione, la manutenzione ed il restauro di aree verdi e di parchi pubblici; la lettura ed il controllo dei contatori di acqua, gas, ed elettricità nonché la predisposizione dei relativi ruoli e riscossione dei canoni; la gestione amministrativa e tecnica di impianti di compostaggio, di isole ecologiche, di discariche e di impianti di depurazione; il trattamento delle acque; la pulizia e lo spazzamento delle strade urbane; l'erogazione dei servizi di pulizia, di giardinaggio e di manutenzione delle aree libere delle spiagge e dei litorali;

d. la raccolta, la lavorazione, la conservazione, il confezionamento, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ed ortofrutticoli di ogni genere e tipo; il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di frutta, di spaghi e di cordami; la produzione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di mangimi e di concimi; la produzione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di sieri, del latte e dei suoi derivati; la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, di legumi e di piante officinali; la potatura, l'aratura, la seminatura, la raccolta e la commercializzazione del grano, del frumento, del foraggio, dei cereali, degli ortaggi e di quant'altro di attinente al settore agricolo;

e. la realizzazione e la gestione di magazzini frigorifero, di incubatoi, di mangimifici, di mulini, di depositi di medicinali e di integratori, nonché di stabilimenti per l'esecuzione di lavorazioni agro-industriali ed agricole; l'attività di trebbiatura, di molitura e di frantoio oleario; la realizzazione di lavori di segagione, di trasformazione e di stagionatura del legno; il commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, di legumi secchi, di sementi, di alimenti per il bestiame, di

semi oleosi, di oli e di grassi; la produzione, il confezionamento, la distribuzione e la commercializzazione di cibi pronti e precotti di qualsiasi tipo e specie;

f. la gestione di aziende agricole, zootecniche ed agrituristiche; il noleggio di macchine agricole; la costruzione e la gestione di serre e vivai, nonché la commercializzazione, all'ingrosso ed al dettaglio, dei prodotti ottenuti dagli stessi;

g. l'erogazione di servizi a privati e ad imprese finalizzati alla predisposizione ed alla gestione di banche-dati ed all'elaborazione elettronica dei dati; l'erogazione di servizi legati ad internet (creazione e gestione di siti web, attività di business to business, ecc.); la predisposizione, l'elaborazione e la gestione di dati contabili di tipo fiscale e/o tributario a beneficio di privati, di aziende e di enti pubblici e privati;

h. la raccolta ed il trasporto di rifiuti solidi urbani, industriali ed ospedalieri, di scarti di lavorazione, nonché di rifiuti di ogni genere e tipo; lo stoccaggio, il riciclaggio e la vagliatura di rifiuti solidi urbani; la raccolta differenziata di oli, di plastica, di carta, di alluminio e di altri materiali, con precipua finalità di riutilizzazione;

i. l'erogazione del servizio di prevenzione antincendio ed antinquinamento; l'erogazione di servizi di verifica e di manutenzione della rete e degli impianti di gestione e di canalizzazione delle acque reflue;

l. l'erogazione dei servizi di tutela e di ricovero di animali;

m. l'organizzazione, la promozione e la gestione, anche per committenza pubblica e privata, di alberghi, di motels, di residences, di case e di appartamenti per vacanze, con o senza l'erogazione del servizio di ristorazione; l'erogazione del servizio di affittacamere e bed and breakfast; l'erogazione dei servizi di lavanderia, con lavaggio manuale ed automatico, a secco e ad acqua a livello artigianale ed industriale, di stireria, di tintoria e di sartoria, con consegna a domicilio dei lavori effettuati; la gestione di centri di deposito e di spedizione di merci per conto proprio e/o per conto di terzi;

n. il trasporto e l'autotrasporto, nonché la spedizione di cose e di merci per conto proprio e/o per conto di terzi; l'erogazione dei servizi di scarico e carico di cose e di merci per conto proprio e/o per conto di terzi; l'erogazione di qualsivoglia servizio inerente alla logistica; l'erogazione del servizio di facchinaggio; l'allestimento di stands fieristici; la gestione di tutte le attività, da esercitare anche in regime di concessione, afferenti il trasporto pubblico collettivo di persone e di cose a mezzo qualsiasi tipo di veicolo a trazione meccanica ed elettronica; la realizzazione, il noleggio, la gestione, la commercializzazione e

l'installazione di sistemi informatici integrati, nonchè di hardware e di software per il rilevamento delle violazioni del codice della strada; la gestione e la rendicontazione delle sanzioni amministrative per le infrazioni del codice della strada; il trasporto di corrispondenza commerciale e non e di documenti in generale;

o. la gestione di aree pubbliche e private destinate alla circolazione, alla sosta ed al parcheggio dei veicoli;

p. la realizzazione di attività artigianali specializzate e di manovalanza; l'erogazione dei servizi di guardiana, di custodia, di portierato e di "reception", anche presso mostre, eventi ed attività culturali, sportive e commerciali; l'erogazione dei servizi di necroforo e di assistenza cimiteriale; la realizzazione e la manutenzione di gabbioni e di gabbionate di ogni genere e tipo; l'erogazione del servizio di "portantino"; l'esecuzione di sgomberi di immobili di ogni genere e tipo, di traslochi e di imballaggi; l'erogazione del servizio di pony express; l'erogazione del servizio di corriere finalizzato al recapito di pacchi nel territorio nazionale ed internazionale; l'erogazione dei servizi di postalizzazione e di affrancatura di tutta la posta in uscita, ivi compresi la raccolta, l'affrancatura, l'etichettatura, la compilazione della modulistica e lo smistamento degli invii; l'erogazione dei servizi di elaborazione elettronica dei dati contabili; l'erogazione dei servizi di tipografia, di copisteria e di artigrafia; l'erogazione dei servizi di imballaggio, di incellofanatura e di obliteraggio; l'erogazione dei servizi di riesumazione e di custodia giudiziaria di salme;

q. la posa in opera di manufatti in materiali lignei,plastici, metallici e vetrosi; la posa in opera di pavimenti, di rivestimenti interni ed esterni, di manufatti in muratura, di intonacatura, di rasatura, di tinteggiatura, di verniciatura, di plafonatura, di stucchi e di decorazioni; la costruzione, il montaggio e lo smontaggio, la manutenzione ed il noleggio di impalcature, di ponteggi, di macchine e di attrezzature per l'edilizia; il movimento di terra, le demolizioni, gli sterri e la sistemazione agraria e forestale, del verde pubblico e del relativo arredo urbano;

r. la gestione di condomini; l'erogazione del servizio di noleggio di veicoli, autoveicoli ed automezzi, con o senza conducente; ; l'erogazione dei servizi di verifica e di bonifica telefonica ed ambientale; l'erogazione del servizio di cassa in giardini, in parchi pubblici, in parcheggi, in mostre ed in eventi culturali, sportivi e commerciali; la riscossione di pedaggi; la compera, la vendita, la rivendita, il noleggio, la gestione e la manutenzione di distributori automatici di qualsivoglia tipologia, preordinati alla somministrazione al pubblico di prodotti alimentari e di bevande, ivi inclusi alcolici e super alcolici; l'erogazione dei servizi di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione

e di sanificazione ambientale; l'effettuazione di lavori di decorazione, di addobbo e di apparato di ogni genere e tipo; l'erogazione, anche per committenza pubblica e privata, di prestazioni fotografiche e di servizi relativi a riprese audio-video di ogni genere e tipo; l'allevamento di animali di ogni genere e tipo; la valorizzazione del territorio e dei prodotti locali;

s. l'assunzione di appalti da parte di pubbliche amministrazioni, di società, di enti e di privati per l'esecuzione di tutte le opere, per l'espletamento di tutte le attività e per l'erogazione di tutti i servizi direttamente e/o indirettamente riconducibili al presente oggetto sociale.

Pertanto, configurandosi quale cooperativa sociale a scopo plurimo, di tipo A/B, l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, in quanto destinatari della seconda saranno in parte destinatari anche della prima. Saranno infatti i soggetti socialmente svantaggiati i destinatari dell'attività sociale ed educativa (attività di tipo A, L. 381/91) e saranno alcuni di questi a completare l'inserimento sociale tramite il lavoro gestito dalla cooperativa (attività di tipo B, legge 381/91). La connessione tra le due attività consisterà anche nel fatto che durante l'inserimento lavorativo dei soggetti socialmente svantaggiati potranno essere necessari interventi a livello di servizi socio-sanitari ed educativi.

Viene espressamente precisato dai costituenti che: a) le attività di cui al presente oggetto sociale verranno svolte impiegando razionalmente e produttivamente le prestazioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il lavoro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipendenti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provvidenze, gli incentivi e le agevolazioni della comunità europea, dello stato, della regione e di altri enti; b) conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente, le attività riconducibili all'art.1, comma uno, lettera b), della legge 381/91 potranno essere effettivamente esercitate dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione, ad opera della compagine medesima, dei requisiti soggettivi richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini della qualificazione di una società cooperativa come "cooperativa sociale" di tipo b (le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma uno, della legge 381/91 devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa).

La cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in attività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e partecipando alla formazione di consorzi di integrazione operativa.

per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse necessario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli abilitativi, la società si avvarrà dell'opera di detti professionisti.

La società è impresa sociale di diritto, ai sensi dell'art.1, quarto comma, primo periodo, d.lgs. n.112/2017.

A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e ss.mm.ii. ed in base al regolamento interno conseguentemente adottato inerente i rapporti tra socio lavoratore e cooperativa, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Le attività potranno essere svolte anche sotto forma di convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.

La cooperativa, quindi, si propone di svolgere in forma organizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mutualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, diverse attività finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, al rispetto dei diritti umani, alla valorizzazione delle diverse culture, etnie e religioni, all'educazione, alla pace e alla non violenza gestendo servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di inserimento lavorativo orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, a persone con disabilità e/o in condizioni di svantaggio sociale, ad anziani, a minori e giovani.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, la Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra indicate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi.

La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 385/93 ("Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate dall'apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta del risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ART. 5 - NUMERO E REQUISITI

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività lavorativa o professionale. Ai soci che svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo sono richiesti, in particolare, i seguenti requisiti: attitudini e capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione; possesso del titolo idoneo alla realizzazione continuativa dell'attività, nei casi in cui esso è richiesto dalla normativa italiana e comunitaria. Ai soci che non svolgono direttamente, in qualità di operatori, mansioni di carattere socio-sanitario ed educativo: proporzionata e adeguata capacità di svolgere le proprie mansioni in relazione alla qualità che essi assumono con l'ingresso in cooperativa. Ricorrendo i presupposti di legge, possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai sensi delle vigenti norme di legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta in effettiva concorrenza con quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipando all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono infine essere ammessi alla cooperativa, ai sensi della L. 59/1992 e ss.mm.ii. anche soci denominati sovventori, che non si avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa ma partecipano alla costituzione dei fondi.

ART. 6 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

Ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere ammesse le persone fisiche interessate alla formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Ai soci iscritti alla categoria speciale può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari, in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta comunque l'attribuzione di ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri soci in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto. Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'Organo amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

ART. 7 - AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. La domanda dovrà indi-

care:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio, cittadina e codice fiscale;

b) l'interesse a far parte della cooperativa;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai regolamenti interni;

d) l'ammontare della quota di capitale che intende sottoscrivere;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali;

f) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme alle leggi vigenti sulla cooperazione.

Oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di legge, dovrà specificare:

1) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della costituzione;

2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la presentazione.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare per iscritto la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 8 - DOMICILIO DEI SOCI

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. alla Cooperativa.

ART. 9 - OBBLIGHI DEI SOCI

Fermo restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) a versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: - la quota di capitale sottoscritto; - l'eventuale tassa di ammissione fissata dall'organo amministrativo, a titolo rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; - il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;

b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni e/o decisioni legalmente assunte dai soci e dagli altri organi sociali;

c) a partecipare all'attività della società, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio; d) a non aderire ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa;

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato della attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa;

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società.

ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - instaurato con la cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata alla Società.

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se

comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della dichiarazione di recesso.

ART. 12 - ESCLUSIONE

L'esclusione può essere pronunciata dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico, nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;
- f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice Civile;
- g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;
- h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e deve essere comunicata al socio con raccomandata.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa e motivata decisione dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

ART. 13 - DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE -

OPPOSIZIONE

Le decisioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 14 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate, eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, c.c. Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi dell'articolo 2545-sexies c.c., il rimborso può essere corrisposto in più rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi legali.

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società può subentrare alla partecipazione del socio un solo erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al presente statuto.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei requisiti per l'ammissione gli stessi hanno diritto al rimborso della quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

ART. 16 - TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,

per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17 - STRUMENTI FINANZIARI

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire in sottoscrizione solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526, ultimo comma c.c. nonché dell'art. 111-octies disp. att. c.c.. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti: - l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario; - le modalità di circolazione; - i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corrispondenza degli interessi; - il termine di scadenza e le modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 18 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna di Euro 500,00 (cento virgola zero zero); la quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 24 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;
- d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista per legge o per statuto. È vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

ART. 19 - VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende tra-

sferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge. La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a) a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla legge; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura e con le modalità fissate dalla legge; c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59; d) ad eventuali dividendi ai soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d).

ART. 21 - RISTORNI

Qualora i risultati economici di esercizio lo consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante una o più delle seguenti forme: - erogazione diretta; - aumento gratuito delle quote detenute

da ciascun socio. Allo stesso modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica / professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 22 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito soci;
- g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione. Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente prevedano tale procedura devono essere adottate mediante deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta procedura dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti di tutti i soci.

ART. 23 - DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del

consenso espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento decisionale, purché sia assicurato a ciascun socio avente diritto di voto il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata.

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo.

ART. 24 - ASSEMBLEE

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività, qualsiasi consigliere - mediante avviso, inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro soci).

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo - presso la sede sociale o altrove, purché in Italia - la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-

semblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci, se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione dovrà essere conservata agli atti della società.

ART. 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati.

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, li chiedono diverse specifiche maggioranze.

ART. 26 - VOTAZIONI

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

ART. 27 - DIRITTO DI VOTO - RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ART. 28 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei pre-

senti. L'assemblea provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ART. 29 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a scadere in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio di carica. Ove non vi abbiano provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.

ART. 30 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

ART. 31 - CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato - a mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento - almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Anche senza formale convocazione le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

ART. 32 - CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del

Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono ad integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica.

ART. 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi.

ART. 34 - RAPPRESENTANZA

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei

limiti delle materie loro delegate.

ART. 35 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla nomina del Presidente del Collegio.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili. l'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis c.c. ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti, ai sensi di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 36 - SCIoglimento ANTICIPATO

La società si scioglie nei casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinando: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori; - a quali di essi spetta la rappresentanza della società; - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; - i poteri spettanti ai liquidatori.

ART. 37 - DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ART. 38 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ART. 39 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE

Le società si conforma ai requisiti mutualistici di cui al-

l'art. 2514 c.c.:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 40 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente. Per quanto non previsto dal titolo VI del libro V del codice civile, contenente la disciplina delle società cooperative, e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Firmato da: Moira Russo - Luca Giglio - Turco Rebecca - Sabino Bisogno - Giuseppina Di Novella Notaio (sigillo)

27 di 27